

Edizione di martedì 14 luglio 2015

ACCERTAMENTO

[La partecipazione in una SRL produce reddito di impresa?](#)

di Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa

IMPOSTE SUL REDDITO

[Locazione di immobile in comodato: canoni imponibili sul comodante](#)

di Fabio Garrini

IVA

[L'IVA sull'organizzazione di convegni da parte delle agenzie di viaggio](#)

di Marco Peirolo

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Esenti da IMU e TASI gli immobili utilizzati da CNR e dall'ENEA](#)

di Alessandro Bonuzzi

CRISI D'IMPRESA

[L'accordo di ristrutturazione con le banche, una buona idea](#)

di Claudio Ceradini

ACCERTAMENTO

La partecipazione in una SRL produce reddito di impresa?

di **Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa**

Talvolta, scorrendo in forma libera le sentenze che sono segnalate dalla stampa specializzata capita di imbattersi in questioni interessanti che si pensava fossero ormai sepolte dalla polvere.

Così è accaduto leggendo la sentenza della Corte D'Appello di L'Aquila n.752 dello scorso 25-06-2015, avente ad oggetto l'obbligo di versamento dei **contributi INPS** delle gestioni artigiani e commercianti sul "presunto" reddito di impresa rinveniente dalla partecipazione in società di capitali.

Le pronuncia ci piace doppiamente perché:

- da un lato, statuisce principi sacrosanti dal punto di vista giuridico, ripristinando la certezza del diritto che è principio che dovrebbe sempre essere salvaguardato;
- da altro punto di vista, si colloca temporalmente in un momento in cui l'Istituto sembra avere perduto completamente le staffe (ci siamo già soffermati in precedenti interventi sulla questione della proroga dei termini per il versamento dei contributi a percentuale, ed altre nefandezze ci risulta siano compiute in merito ad errati conteggi dei termini di prescrizione). Insomma, ci pare opportuno che qualcuno (e solo i Giudici possono farlo) suoni un campanello d'allarme nei confronti di un Ente che sembra ritenersi sopra la legge (ed anche sopra la corretta amministrazione della cosa pubblica, visto che risulta praticamente impossibile dialogare di persona con un funzionario).

Qui commentiamo, ovviamente, solo il risvolto tecnico della sentenza che, si badi bene, deve essere valutato dimenticandosi completamente dello stato di dissesto in cui si trova l'Istituto e la connessa bramosia di entrate che lo caratterizza.

La vicenda riguarda la correttezza, o meno, del provvedimento di revoca di una pensione (e qui, onestamente, il nostro interesse diretto potrebbe subito scemare); pur tuttavia, la motivazione attorno alla quale ruota il provvedimento è certamente più importante, visto che si discute della necessità di **assoggettare a contribuzione ciò che l'INPS definisce reddito di impresa, vale a dire l'astratta quota di reddito imputabile ad un soggetto che possiede quote di partecipazione in varie SRL senza prestare alcuna prestazione lavorativa nelle medesime.**

A parere dell'INPS su tale quota di astratto reddito (perfettamente in aderenza con le proprie circolari, peraltro giuridicamente errate) sono dovuti i contributi per la gestione commercianti;

fortunatamente, la Corte d'Appello è di tutt'altro avviso.

L'art. 3 bis D. l. 19 settembre 1992 n.384 prevede che *“A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”*.

Secondo l'Inps, l'impostazione ermeneutica accolta dal Tribunale si porrebbe in radicale contrasto con la lettera della disposizione e svuoterebbe completamente di significato l'innovazione normativa che il legislatore aveva voluto introdurre nel nostro ordinamento giuridico; in particolare non si riuscirebbe oggettivamente a comprendere la valenza e la portata del vocabolo “totalità” utilizzato nella norma. Secondo l'interpretazione operata dall'Istituto, in particolare, i contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti *ex lege* per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi debbono essere calcolati non solamente sul reddito prodotto dall'attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo fiscale di riferimento, senza distinzione tra redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da partecipazioni a società di capitali con personalità giuridica). Tale tesi (peraltro alquanto bizzarra, in quanto si disinteressa totalmente del tenore della norma, sostituendolo con mere ragioni di cassa) non può essere accolta per le seguenti motivazioni:

- l'art. 6 D.P.R. n. 917 del 1986 individua le **diverse categorie di reddito**, distinguendo nettamente i redditi di impresa (o di partecipazione) da quelli di capitale;
- il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo. Ne deriva che il concetto di “totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef” deve essere riferito esclusivamente **all'impresa commerciale o artigiana** in relazione alla quale l'assicurato è iscritto alla corrispondente gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione;
- allorché sussista il presupposto per la iscrizione nella gestione commercianti, la norma indica espressamente quale sia l'imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale, individuandolo nei redditi dichiarati nel **quadro RH** del Modello Unico che reca l'intitolazione “redditi di partecipazione in società di persone e assimilate”;
- la Corte Costituzionale (sentenza 354/2001) ha affermato la **legittimità costituzionale** dell'art. 3-bis, in merito alla presunta disparità di trattamento tra il socio di società di persone avente natura commerciale (società in accomandita semplice o in nome collettivo), che vede assoggettati a contribuzione Inps i redditi di impresa, e il socio di società di capitali, i cui redditi di capitale non sono invece assoggettabili a contribuzione nella gestione commercianti.

Tutte queste considerazioni ci paiono del tutto logiche e ragionevoli e ci permettono, allora, di affermare con certezza che **la semplice titolarità di quote in SRL, detenuta da un soggetto che nelle medesime società non presta alcuna attività lavorativa, non determina obbligo di assoggettamento a contributi.**

Ancora, a nostro giudizio (ma questo aspetto non è trattato dalla sentenza) i medesimi principi dovrebbero anche portare ad affermare che, ove un soggetto sia iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti, la base imponibile su cui deve conteggiare i contributi dovrebbe essere limitata alla somma dei redditi prodotti come ditta individuale o partecipazione a società di persone, mentre non dovrebbe essere incrementata del reddito teorico a lui ascrivibile in quanto socio di SRL senza prestare alcuna attività lavorativa nelle medesime.

Staremo a vedere quale sarà l'evoluzione del comportamento dell'INPS.

Per approfondire le problematiche relative all'accertamento ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

IMPOSTE SUL REDDITO

Locazione di immobile in comodato: canoni imponibili sul comodante

di **Fabio Garrini**

Una delle domande che ci si sente porre dai colleghi durante i convegni riguardanti le dichiarazioni dei redditi riguarda il trattamento delle **locazioni di immobili dati in comodato**: non è raro, ad esempio, che il genitore abbia consegnato al figlio un immobile tramite concessione in comodato dello stesso, anche regolarmente registrato, e su tale fabbricato in seguito venga stipulato un contratto di locazione. Operazione che talvolta viene organizzata dal genitore nell'intento di **"controllare" il carico tributario** sulla locazione, pensando che i canoni percepiti dal figlio privo di redditi possano essere tassati in misura più lieve (aspetto che negli ultimi anni, con l'introduzione della tassazione cedolare, è passato in molti casi in secondo piano); oppure semplicemente intende **fornire un flusso finanziario costante al figlio**, che magari studia all'università e non ha redditi propri.

Indipendentemente dalle finalità per cui sia stata posta in essere tale operazione, occorre gestirne le **conseguenze dal punto di vista fiscale**.

Tassazione in capo al comodante

La questione è stata esaminata dall'Agenzia delle Entrate attraverso la **RM 381/E del 14 ottobre 2008** che, in risposta ad un interpello, ha risolto un caso molto simile a quello in precedenza descritto. La situazione esaminata è leggermente più articolata, ma le conclusioni sono egualmente applicabili: essa riguarda un contribuente che ha **donato un villino alla figlia, riservandosene l'usufrutto; successivamente** l'immobile è stato frazionato, ritraendone tre unità abitative autonome, delle quali una destinata ad abitazione della figlia stessa, e le altre due invece **destinate ad essere locate**.

Il ragionamento deve partire dai principi elementari di tassazione dei redditi fondiari.

A seguito di donazione di immobile, in via generale fiscalmente obbligato a dichiarare il reddito fondiario è il donatario in applicazione **dell'art. 26 del TUIR** che espressamente dispone: *"I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 33, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso."*

Peraltro il caso descritto prevede un **parziale trasferimento dei diritti reali**: il donante si è trattenuto l'usufrutto sull'immobile (come consentito dall'art. 796 del codice civile), trasferendo alla figlia esclusivamente la nuda proprietà sull'immobile oggetto di valutazione, che quindi risulta gravato da diritto.

Dal punto di vista fiscale, sempre ai sensi del citato art. 26 del TUIR, la donazione con costituzione del diritto di usufrutto comporta lo **spostamento della soggettività passiva d'imposta dal "nudo proprietario" all'usufruttuario** (quindi potremmo dire che, anche a seguito dell'operazione descritta, la soggettività passiva è rimasta in capo al padre), per cui, in relazione alla fattispecie in esame, riguardante un contratto di donazione con riserva di usufrutto, **obbligato a dichiarare il reddito del fabbricato è il padre/donante/usufruttuario** e non la figlia/donataria/nuda proprietaria dell'immobile.

Tale aspetto viene anche esplicitato nelle istruzioni per la compilazione del Modello Unico – Quadro RB (e del Mod. 730, Quadro "B"): è tenuto a compilare detto quadro (in quanto titolare del relativo reddito fondiario) *"Chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati. In caso di usufrutto ... il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato"*.

Fin qui le osservazioni della citata risoluzione sono del tutto banali.

Più interessante risulta invece il successivo passaggio: **nel caso in cui l'usufruttuario stipuli, per il medesimo bene oggetto di usufrutto, un contratto di comodato**, sotto il profilo fiscale il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario dal padre/comodante alla figlia/comodataria; ciò in quanto il comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e ss. c.c., è un **contratto ad effetti "obbligatori" e non "reali"** che fa nascere, a favore del comodatario, cioè di colui che riceve in comodato il bene, un diritto "personale" di godimento sulla cosa concessa in comodato, e non un "altro diritto reale".

Anche nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, dal punto di vista fiscale non si ha un mutamento nella titolarità del reddito fondiario, dall'usufruttuario comodante al nudo proprietario. Ne consegue che **il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato all'usufruttuario**.

La stipula del comodato al fine di "neutralizzare" l'usufrutto trattenuto dal comodante è del tutto privo di effetti fiscali sotto il profilo della tassazione del reddito ritraibile dall'immobile: **i canoni di locazioni devono essere obbligatoriamente dichiarati, nell'esempio analizzato, dal genitore**.

Per approfondire le problematiche relative alle locazioni ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

IVA

L'IVA sull'organizzazione di convegni da parte delle agenzie di viaggio

di **Marco Peirola**

In base all'art. 74-ter, comma 8-bis, del D.P.R. n. 633/1972, le agenzie di viaggio possono applicare il **regime IVA ordinario** per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili.

Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 77, della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008), ma con efficacia subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo, che **non risulta tuttora concessa**.

Sotto il profilo oggettivo, la facoltà riconosciuta alle agenzie di viaggio si riferisce alle prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili **incluse nel "pacchetto turistico"**, in quanto quelle offerte separatamente restano di per sé escluse dal regime speciale e, quindi, soggette alle regole ordinarie di applicazione dell'imposta.

In buona sostanza, per le prestazioni in esame, incluse nel "pacchetto turistico", la Finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di applicare **contemporaneamente** i regimi ordinario e speciale, in deroga al divieto che, almeno implicitamente, può desumersi dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria.

La C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E (§ 9.2) ha, infatti, precisato che, *"nel caso di organizzazione di un convegno o di un'altra simile manifestazione, ovvero di un soggiorno in albergo ecc., il cui prezzo non risulti incluso nel corrispettivo globale di un pacchetto turistico, si renderanno applicabili due distinti regimi di determinazione del tributo: quello speciale previsto dall'articolo 74-ter per il prezzo del pacchetto turistico ed il regime normale per il prezzo del convegno e dell'altra simile manifestazione, ovvero del soggiorno in albergo, ecc."*. Di conseguenza, nel sistema di funzionamento del regime speciale, l'unicità della prestazione riferibile al "pacchetto turistico", per la quale il cliente paga un corrispettivo forfetario e globale, **preclude la valorizzazione autonoma della partecipazione all'evento** in conformità con l'art. 74-ter, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972.

Avuto riguardo alla normativa all'epoca vigente, la disposizione in commento si proponeva di evitare la **distorsione normativa** prodotta dall'art. 1, comma 304, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che – in deroga alla disciplina ordinaria – ammetteva la detrazione dell'IVA assolta sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione fruite in occasione di convegni, congressi e simili, vale a dire nel giorno immediatamente antecedente all'evento e al periodo

immediatamente successivo, secondo quanto chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2007, n. 11, risposta 4.3.

Questa eccezione, prevista dall'art. 19-*bis*1, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, è stata tuttavia abrogata dall'art. 83, comma 28-*bis*, del D.L. n. 112/2008, che – con effetto dal 1° settembre 2008 – ha reso **integralmente detraibile**, secondo la nuova disciplina ordinaria, l'IVA pagata per le prestazioni alberghiere e di ristorazione sostenute nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arte e professione.

L'intervento normativo non ha però modificato la disciplina applicabile alle agenzie di viaggio, sicché resta tuttora indetraibile – in assenza dell'autorizzazione comunitaria – l'imposta assolta sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione acquisite ai fini dell'organizzazione di "pacchetti turistici" soggetti al regime speciale.

L'indetraibilità, discendente dal divieto della separata indicazione dell'imposta in fattura, opera ad un doppio livello, cioè **sia a monte, sull'agenzia di viaggi, sia a valle, sui clienti**, determinando una disparità di trattamento e, quindi, un evidente **danno concorrenziale per le agenzie di viaggio** rispetto alle imprese che organizzano convegni, congressi e simili.

Per completezza, si ricorda che, sotto il profilo temporale, il citato comma 8-*bis* dell'art. 74-*ter* del D.P.R. n. 633/1972 definisce anche il momento in cui sorge il diritto alla detrazione, agganciandolo a quello in cui l'imposta, per le prestazioni oggetto di applicazione del regime ordinario, diventa esigibile per l'Erario.

Dal punto di vista contabile, è stato inoltre stabilito l'**obbligo di registrazione separata** delle operazioni rientranti nei due regimi (ordinario e speciale). La distinta annotazione, già prevista dall'art. 5 del D.M. n. 340/1999 per le prestazioni eseguite all'interno o al di fuori dell'Unione europea, ovvero in parte all'interno e in parte a di fuori dell'Unione europea, riguarda non solo le operazioni di parte attiva, ma anche quelle di parte passiva ed è, peraltro, in linea con la proposta di Direttiva n. 2002/64/CE, ove è previsto l'obbligo di annotazione separata in caso di applicazione contestuale dei regimi ordinario e speciale.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva per le agenzie di viaggio ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenti da IMU e TASI gli immobili utilizzati da CNR e dall'ENEA

di **Alessandro Bonuzzi**

Gli immobili utilizzati dal CNR e dall'ENEA per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica beneficiano dell'**esenzione dall'IMU e dalla TASI** prevista dall'art.7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n.504/92. Lo ha chiarito la [risoluzione n.7/DF](#) del Ministero dell'economia e delle finanze di ieri.

Il **CNR** è un ente di diritto pubblico di ricerca non commerciale, vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile. A norma dell'art. 3 dello Statuto, il CNR tra le molteplici attività attribuite alla sua competenza, svolge, promuove e coordina attività di ricerca fondamentale e applicata di eccellenza.

Anche l'**ENEA** è un ente di diritto pubblico di ricerca non commerciale ma vigilato dal Ministero dello sviluppo economico. L'art. 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, istitutiva dell'Agenzia, prevede, come funzioni istituzionali dell'ente, la ricerca e l'innovazione tecnologica, nonché la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare e lo sviluppo economico sostenibile.

In merito all'aspetto tributario, si ricorda che, in virtù del richiamo effettuato rispettivamente dall'art.9, comma 8, del D.Lgs. n.23/11 e dall'art.1, comma 3, del D.L. n.16/14, **l'art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n.504/92** stabilisce che sono esenti da IMU e TASI *"gli immobili utilizzati dai soggetti di cui **all'articolo 73, comma 1, lettera c)**, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento **con modalità non commerciali di attività** assistenziali, previdenziali, sanitarie, di **ricerca** scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222"*.

Sulla scorta di tale dettato normativo, la circolare n.7/DF precisa che per beneficiare dell'esenzione dai tributi locali in questione devono sussistere contemporaneamente tre requisiti:

1. soggettivo,
2. oggettivo,
3. generali e di settore, i quali fanno riferimento alla modalità non commerciale di svolgimento dell'attività,

e che, quando gli immobili sono utilizzati dal CNR e dall'ENEA esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, detti requisiti non possono che essere soddisfatti.

Pertanto, per questi fabbricati, **gli Enti di ricerca in argomenti possono beneficiare dall'esenzione IMU e TASI.**

Sul punto, infatti, viene precisato che è soddisfatta:

- la condizione di natura **soggettiva** di cui all'art.73, comma 1, lett. c). Ciò è confermato da due circostanze: numero uno, che la legge n.720/84, relativa all'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici, classifica nella Tabella A l'ENEA e il CNR tra gli altri enti e organismi pubblici con finalità non commerciale; numero due, che nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), i predetti Enti sono collocati nella tipologia "Pubbliche Amministrazioni" e nella categoria "Enti e Istituzioni di Ricerca Pubblici";
- la condizione di natura **oggettiva**, in quanto le attività di ricerca sono state inserite nel novero delle attività previste dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/92 ad opera dell'art. 2, comma 3, del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, che ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2014, l'ambito di applicazione dell'esenzione in parola anche agli immobili in cui si svolge l'attività di ricerca scientifica;
- la condizione relativa ai **requisiti generali e di settore**. In tal senso, infatti, occorre considerare che le attività di ricerca scientifica effettuate dal CNR e da ENEA sono svolte con modalità non commerciali in quanto prive di scopo di lucro e che *"le prestazioni di servizi, rese per obbligo di legge, hanno carattere non economico di natura interna, i cui proventi sono reinvestiti nell'attività di ricerca e non sono né distribuiti né reinvestibili in caso di scioglimento"*.

CRISI D'IMPRESA

L'accordo di ristrutturazione con le banche, una buona idea

di **Claudio Ceradini**

Nella nostra disamina del decreto sulla giustizia civile, per la parte che ha interessato il R.D. 267 del 1942, altresì detta legge fallimentare, ci manca un elemento, non trascurabile, e cioè il **nuovo accordo di ristrutturazione del debito**, quello con prevalente indebitamento nei confronti degli intermediari finanziari (in gergo, le banche), che trova disciplina nell'art. 186septies L.F., nuovo di zecca. Rimane un accordo di ristrutturazione, e quindi la struttura è assolutamente analoga a quella prevista dall'ormai noto art. 182bis L.F., ma le novità sono utili e, soprattutto per questo, rilevanti.

Ricordiamo per comodità che l'accordo di cui parliamo è uno dei due – e l'unico che pur soffrendo funziona – strumenti **non concorsuali** di risanamento, o di liquidazione in deficit. È un contratto, stipulato tra debitore e creditori, o perlomeno una parte di essi corrispondente come minimo al 60%, e sottoposto ad un terzo esperto indipendente affinché ne verifichi ed attesti la fattibilità sulla base del piano che lo supporta, analogamente al concordato. Non essendo procedura concorsuale **la gerarchia dei privilegi diviene derogabile**, con vantaggi non trascurabili. Peraltro tutti i creditori che non aderiscono devono essere integralmente pagati, entro 120 giorni, dall'omologa se già scaduti, o, in caso contrario, dalla scadenza, non applicandosi per fortuna il rinvio all'art. 55 L.F., che invece nel concordato preventivo l'art. 168 L.F., purtroppo, richiama. E qui, al di là di mille questioni tecniche, viene il **punto realmente debole** dello strumento, perchè il famoso, famigerato, tema del **fabbisogno finanziario** si moltiplica. Molti, moltissimi piccoli creditori conoscendo i loro diritti decidono di non accettare, procurandosi quindi un prima quasi insperato diritto di incassare integralmente in tempi brevi. La posizione talvolta diventa strumentale, e rischia di minare alle basi tentativi di accordo potenzialmente validi. Qui si inserisce la modifica. Su questo punto, l'art. 9 del decreto introduce la nuova norma e con essa il nuovo istituto, che trova (o meglio può trovare) applicazione quando l'indebitamento finanziario costituisca almeno il 50% del totale. In queste circostanze, ed al fine di evitare che alcune tra le banche, tipicamente quelle meno esposte, strumentalmente oppongano un rifiuto dall'accordo, nella convinzione che le altre, per non perderlo, si sacrificino a loro vantaggio, si introduce la possibilità di prevedere classi omogenee in cui, **a fronte del 75% di adesioni, gli effetti dell'accordo divengano obbligatori anche per il restante 25%**. Vale **solo per le banche** però, non per gli altri creditori.

Il presupposto è che tutti i creditori finanziari parte della classe, omogenei per interessi economici, e a cui si chiede di estendere l'accordo, possano in buona fede partecipare alla trattativa, con piena e completa informazione.

In questo ambito, uno degli elementi più efficaci di difesa del patrimonio del debitore, trova

parziale applicazione. Prevede l'art. 182septies, co. 3, L.F. che nella definizione delle classi, necessarie per estendere l'obbligatorietà dell'accordo, non si considerino le ipoteche giudiziali iscritte da banche e più in genere intermediari finanziari nei novanta giorni precedenti la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. La finestra temporale rispetto al concordato appare più stretta, specie se per ricorso deve intendersi quello di richiesta di omologa, e non anche quello prenotativo, e tuttavia la disposizione non è trascurabile, perlomeno per coloro che in condizioni non gravissima di crisi non decidano di procedere verso l'accordo attraverso il percorso dell'art. 161, co. 6, L.F..

L'opposizione di cui all'art. 182bis, co. 4, L.F. può essere proposta entro trenta giorni dalla notifica, cui il debitore è tenuto, dell'intero ricorso a tutti i creditori che compongono la classe a cui si richiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Tre le **condizioni per l'omologa dell'accordo**, oltre a quelle canoniche:

1. verifica da parte del tribunale dell'omogeneità degli interessi delle banche cui si richiede l'estensione dell'accordo rispetto alle altre incluse nella classe,
2. tempestività e completezza dell'informativa sia sulla situazione patrimoniale come anche sugli effetti dell'accordo,
3. misura della soddisfazione non inferiore a quelle eventualmente alternative, concretamente praticabili.

Analoga potenzialità estensiva dell'accordo è prevista per la sola **richiesta di moratoria**, talvolta estremamente utile per guadagnare al debitore il tempo necessario alla definizione del risanamento. Anche in questa situazione si assiste nella realtà troppo spesso all'atteggiamento di chi tra le banche "decide di uscire", minacciando misure (le segnalazioni pregiudizievoli sono le più popolari) in assenza di uno sforzo del debitore in questo senso. Con meccanismi simili a quelli sopra descritti anche in questo caso l'accordo trova estensione rispetto alle banche dissenzienti, con sicuro giovamento del piano di risanamento, cui peraltro rimangono tutti gli altri problemi da risolvere.

Appare come un tentativo, l'introduzione del nuovo strumento, di consentire accordi efficaci, e rapidi, che si impongano ad alcuni dissenzienti in modo ragionevole.

È lo spirito giusto, che però a nostro modesto avviso va applicato ai concordati con falcidia ridotta, come abbiamo avuto modo di esporre qualche settimana fa.

Speriamo bene.

Per approfondire le problematiche relative alle novità sulla crisi d'impresa ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione: